



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BORNACIN, GUSTAVINO, PINOTTI, RIZZI,
SACCOMANNO e COSTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2010

Disposizioni in materia di istituzione delle figure professionali di operatore socio-sanitario (OSS) e di assistente socio-sanitario e domiciliare (ASD)

ONOREVOLI SENATORI. – La figura professionale dell'operatore socio-sanitario (OSS) riunisce e sostituisce le figure dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST) e dell'operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA), secondo quanto stabilito dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'OSS possiede competenze sia in ambito sociale sia in ambito sanitario. A seguito di una specifica formazione professionale, è in grado di svolgere attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona e a favorirne il benessere e l'autonomia.

Questa figura professionale è riconosciuta a livello nazionale per quanto previsto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – con il provvedimento 22 febbraio 2001, «Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione», (a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2001.

La formazione è di competenza delle regioni e delle province autonome, che provvedono all'organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e cioè della legge 8 gennaio 2002, n. 1, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sa-

nitario», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 2002.

La figura professionale dell'OSS svolge le sue funzioni in tutto il territorio nazionale nel servizio sanitario nazionale, nell'ambito del servizio sociale e nel terzo settore (*non profit*). Questi operatori svolgono molte attività tra cui, in breve:

collaborare con altre figure professionali (infermieri, medici, tecnici sanitari) e con la famiglia al fine di soddisfare i bisogni primari della persona;

assistere l'utente nello svolgimento delle attività domestiche;

effettuare interventi igienico-sanitari;

agevolare la persona e i suoi familiari nell'accesso alle risorse e ai servizi socio-sanitari presenti sul territorio;

collaborare con altre figure professionali in interventi di riabilitazione e in attività di socializzazione.

A titolo di esempio – l'autonomia regionale può modificare alcuni aspetti sia di accesso che formativi – per diventare OSS è necessario frequentare un corso di formazione professionale regionale che rilascia una qualifica riconosciuta a livello nazionale.

Le attività formative vengono autorizzate annualmente dalle province e finanziate anche dal Fondo sociale europeo e da fondi regionali specifici.

I requisiti richiesti sono:

licenza di scuola media inferiore;

compimento del diciottesimo anno di età al momento dell'iscrizione;

eventuale stato di disoccupazione.

Il corso ha una durata complessiva di 1.000 ore e la frequenza è obbligatoria.

Possono accedervi, previo superamento di una prova di ammissione, i cittadini italiani e stranieri. È possibile conseguire la qualifica anche attraverso la frequenza di tre moduli consequenziali mentre la qualifica viene rilasciata solo a conclusione dell'intero ciclo.

Le materie d'insegnamento sono di natura sia teorica sia pratica. L'obiettivo è quello di formare una professionalità polivalente che metta in grado l'operatore di destreggiarsi con sicurezza nelle diverse situazioni che dovrà affrontare.

Egli potrà, dunque, svolgere la sua attività sia nel settore sociale sia in quello sanitario; in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali; in ambiente ospedaliero e a domicilio dell'utente; con mansioni di assistenza diretta alla persona, aiuto domestico e alberghiero, interventi igienico-sanitari e di carattere sociale.

Al termine del corso gli allievi sono sottoposti a una prova teorica e a una pratica. Sono previste misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale.

Le regioni organizzano, infatti, corsi di riqualificazione per coloro che già operano in questo campo senza possedere l'attestato di qualifica, per gli operatori in possesso di qualifica ADEST, per gli operatori con qualifica OTA e per gli ausiliari specializzati. Gli operatori in possesso di entrambe le qualifiche ADEST e OTA possono, al contrario, accedere direttamente all'esame finale del corso per OSS.

Negli ultimi anni l'inserimento dell'OSS nel mondo del lavoro e in particolare nei contesti di assistenza sanitaria e sociale del nostro Paese ha fatto emergere diverse problematiche e specifiche lacune di diversa natura e tra queste ne possiamo citare alcune.

Il fabbisogno formativo non è bilanciato con il fabbisogno occupazionale, la formazione in molte regioni è stata affidata a privati che hanno effettuato corsi a pagamento

e inflazionato il mercato nella regione e fuori della regione creando problemi occupazionali.

Per quanto riguarda il ruolo dal punto di vista giuridico, non c'è univocità sul territorio nazionale, in quanto le funzioni di questi OSS sono spesso interpretate alla «bisogna», nella regione in cui prestano la loro attività, favorendo così disuguaglianze di trattamento tra località geografica e tra aziende anche della stessa regione.

La formazione, inoltre, di questi operatori è spesso variabile nei contenuti e nella durata, il progetto formativo subisce variazioni a cura dell'ente promotore e in funzione della legislazione regionale vigente sull'argomento.

Le funzioni dell'OSS sono oggi diverse e fortemente integrate con l'*équipe* sanitaria e socio-assistenziale tanto da richiedere un maggior riconoscimento dei ruoli e delle competenze professionali oggi svolte.

La carriera dell'OSS, oggi, propende verso un'altra figura cosiddetta della terza S o cosiddetto «OSS specializzato» (figura prevista in un altro accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 16 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003) che, a fronte di un ulteriore ed aggiuntivo percorso formativo, ancora oggi non viene formata né richiesta in molte regioni che però hanno firmato l'accordo.

Quanto all'aggiornamento professionale, a differenza di altre figure professionali oggi impegnate nell'ambito socio-sanitario, per gli OSS non è previsto alcun accesso specifico all'aggiornamento professionale la cui esigenza invece, per le competenze tecniche specialistiche dell'attività svolta, è fortemente sentita dagli operatori.

Per dare risposta alle aspettative dell'OSS, che oggi conta più di 200.000 operatori in tutta Italia, sono nati molti movimenti categoriali e particolare è l'attenzione delle organizzazioni sindacali, tanto che oggi si rende

cogente e opportuna la necessità di un intervento da parte del Parlamento.

Un intervento di questa Assemblea che possa, nell'alveo della legittimità dell'autonomia delle regioni: consolidare un ruolo giuridico unico nazionale ed un percorso formativo unico e professionalizzante per queste figure professionali, collocare queste figure professionali nell'area sanitaria, identificare i contesti operativi in cui questi operatori svolgono la loro attività prevalente, e cioè nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie in ambito ospedaliero, domiciliare, residenziale e semiresidenziale, negli istituti pubblici e privati, *profit* e *non profit* e nei comuni e nei loro consorzi, oltre che offrire l'opportunità di collaborare con le altre figure professionali nel campo dell'educazione alla salute, della epidemiologia e della prevenzione primaria, offrire l'accesso delle figure professionali previste dal presente disegno di legge

all'obbligo della formazione continua in medicina, definire percorsi di equipollenza con le attuali figure e la riqualificazione definitiva di tutto il personale in possesso di titoli ad esaurimento.

Proprio per tali esigenze, unitamente alla giusta aspettativa di carriera di questi operatori, oltre che per andare incontro alle mutate esigenze professionali e anche per omogeneizzare definitivamente quanto già esistente, siamo a proporre a questa illustre Assemblea il presente disegno di legge che prevede una univoca posizione giuridica per l'OSS nonché l'istituzione di una nuova figura professionale. Si potrà così rappresentare la sintesi delle attuali competenze degli OSS che oggi sono sempre più coinvolti in articolate funzioni nell'ambito sociale e domiciliare oltre che sanitario, istituendo la nuova figura dell'assistente socio-sanitario domiciliare (ASD).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge istituisce la figura professionale dell'operatore socio-sanitario, come individuato dall'accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in data 22 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2001, di seguito denominato «OSS», nonché la figura professionale dell'assistente socio-sanitario e domiciliare, di seguito denominato «ASD».

2. L'OSS e l'ASD operano nell'ambito di tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie in ambito ospedaliero, domiciliare, residenziale e semiresidenziale, negli istituti pubblici e privati, *profit* e *non profit*, nei comuni e nei loro consorzi.

3. L'ASD svolge la propria attività nel campo dell'educazione alla salute, dell'epidemiologia e della prevenzione primaria, assieme alle altre figure professionali.

Art. 2.

(Formazione e profilo professionale dell'ASD)

1. È demandata alle regioni la formazione professionale dell'ASD, in conformità a quanto già previsto per l'OSS.

2. Con apposito accordo tra il Ministero della salute e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti il profilo professionale dell'ASD ed il relativo percorso formativo, in conformità a quanto

già previsto per l'OSS dall'accordo citato al comma 1 dell'articolo 1.

Art. 3.

(Formazione continua dell'OSS e dell'ASD)

1. L'OSS e l'ASD sono soggetti al programma di formazione continua e dei crediti previsti dal sistema dell'educazione continua in medicina (ECM).

Art. 4.

(Equiparazione)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la figura professionale dell'ASD è equiparata a quella dell'OSS abilitato alla disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1.

2. Il primo anno di formazione obbligatoria è dedicato all'allineamento formativo delle competenze professionali dell'ASD e dell'OSS abilitato alla disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria di cui al comma 1.

Art. 5.

(Riqualificazione degli OTA, OSA e ADEST in OSS)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla riqualificazione nella figura professionale dell'OSS delle figure professionali dell'operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA), dell'operatore socio-assistenziale (OSA) e dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST).

